

## **Chiarimento**

### **Quesito**

Con riferimento alla determinazione dell'importo della garanzia provvisoria, si chiede conferma se, con riferimento all'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023, oltre alla riduzione del 30% per il possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, sia applicabile l'ulteriore riduzione del 20% prevista per il possesso di una delle certificazioni di cui all'allegato II.13 (es. UNI EN ISO 14001).

### **Risposta**

In riscontro al quesito posto, si comunica che non è applicabile l'ulteriore riduzione del 20% per le certificazioni di cui all'Allegato II.13. Si precisa infatti che, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023, tale riduzione opera solo qualora le certificazioni o i marchi siano espressamente individuati nei documenti di gara iniziali, con contestuale fissazione dell'importo della riduzione stessa. Le riduzioni applicabili sono pertanto quelle indicate dall'art. 10 del Disciplinare di Gara.

Bologna, data firma digitale

La Responsabile della fase di affidamento

D.ssa Francesca Bonanno